

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. *omissis*, trattenuta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2018, vertente tra:

**MUTUATARIO**

*ATTORE*

E

**BANCA**

*CONVENUTA*

OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito e risarcimento danni- mutuo ipotecario – usura

CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 4.10.2018

Ha pronunciato

**SENTENZA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.

L'attore, premettendo di aver stipulato contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile con la BANCA al tasso debitore del 5,288%, ha promosso azione di accertamento negativo del credito e di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della BANCA, lamentando la applicazione di interessi usurari al momento della pattuizione (v. contratto del 10 novembre 2011 in atti), come da perizia econometrica dell'Ing. *omissis* (in atti), instando per la condanna della Banca alla restituzione dell'importo ritenuto frutto della applicazione di interessi usurari al momento della pattuizione, previa declaratoria del carattere gratuito del mutuo erogato in favore di esso attore nonché al risarcimento del danno morale derivante dal reato di usura.

La Banca ha contestato analiticamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto della domanda con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Amelia Pellettieri, n. 2555 del 3 dicembre 2018*

Tanto premesso, va anzitutto affermata la procedibilità della domanda ai sensi del d.lgs. 28/2010, avendo l'attore preventivamente esperito la mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (v. verbale di mediazione con esito negativo in atti).

Ferma dunque la procedibilità della domanda, la stessa si caratterizza per una intrinseca genericità e per la distorta applicazione di principi giurisprudenziali in tema di incidenza dell'usura sugli interessi corrispettivi e su quelli moratori, genericità ed errata applicazione di principi che non possono non riverberarsi sull'esito del giudizio, determinando il rigetto della domanda.

Invero parte attrice, dopo aver compiuto un lungo excursus sull'inquadramento normativo del reato di usura, e dopo aver passato in rassegna i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di usura e contratto di mutuo, spingendosi finanche a passare in rassegna l'istituto dell'anatocismo, si è limitata a dedurre che al momento della pattuizione del contratto di mutuo, si ripete, a tasso variabile, era stato convenuto un tasso di interesse (corrispettivo) pari al 5,288%; che gli interessi moratori erano stabiliti nella misura dell'8,592%; che alla data di sottoscrizione (quarto trimestre 2011) del contratto di mutuo il tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, era pari all'8,125%, talché il contratto doveva ritenersi a titolo gratuito e doveva, quindi, essere depurato degli interessi usurari.

La perizia econometrica allegata da parte attrice, peraltro non asseverata, nello spiegare l'iter logico argomentativo e i criteri di calcolo adottati dal perito, ha limpidamente chiarito di aver fatto ricorso al criterio del cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori per accertare il superamento del tasso soglia.

Osserva il giudicante che, in astratto, la usurarietà, nell'ambito di un contratto di mutuo, potrebbe riguardare sia gli interessi corrispettivi, da intendersi quale corrispettivo del finanziamento ossia della messa a disposizione immediata di una determinata somma di denaro, che quelli moratori, legati al ritardo nell'adempimento della obbligazione restitutoria in capo al mutuatario e attinenti, dunque, alla fase patologica del rapporto contrattuale.

La giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento ha, tuttavia, decisamente negato che ai fini del superamento del tasso – soglia di cui alla legge 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso degli interessi corrispettivi possa essere sommato a quello degli interessi moratori; in altri termini **il controllo sulla usurarietà del tasso di interesse applicato deve essere effettuato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi** (Cass. Civ. 5324/2003).

Anche nell'ipotesi in cui, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.

Anche la sentenza della Cassazione Civile n. 350/2013, impropriamente richiamata da coloro che ammettono il cumulo tra interessi compensativi e interessi moratori, deve essere correttamente interpretata.

In un passaggio della motivazione di detta sentenza viene infatti affermato il principio secondo cui *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel*

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Amelia Pellettieri, n. 2555 del 3 dicembre 2018*  
*momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*”, richiamando anche Corte Costituzionale sent. n. 29 del 25.2.2002.

In altri termini, facendone applicazione nella fattispecie concreta, i giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dagli attori, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro e a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.

Va inoltre per completezza evidenziato, con riferimento agli interessi moratori, che parte attrice nulla deduce in relazione ad un eventuale ritardato pagamento dei ratei di mutuo talché non è dato comprendere se nella fattispecie debbano entrare in gioco anche gli interessi moratori ovvero solo gli interessi corrispettivi (la Banca sul punto ha rilevato l'assenza di qualsivoglia ritardo nel pagamento delle rate di mutuo).

Il fatto che la perizia di parte si sia basata su un criterio di calcolo errato (ossia quello del cumulo di interessi corrispettivi ed i. moratori), e che detto criterio sia stato trasfuso nell'atto introduttivo del giudizio, ha costituito elemento ostativo alla ammissione di CTU contabile, in quanto la consulenza di parte, siccome errata nel ragionamento adottato, non ha impedito di ritenere parte attrice inerte nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla medesima, talché la CTU contabile, se ammessa, avrebbe avuto valenza meramente esplorativa.

Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio).

Deve infine essere applicata all'attore rimasto soccombente la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per evidente abuso dello strumento processuale.

Invero l'atto introduttivo del giudizio contiene una omnicomprensiva rassegna di tutto lo scibile in materia di usura e diritto bancario; il processo civile è però retto dal principio della domanda e dell'interesse ad agire, talché al Giudice vanno formulate domande concrete, che abbiano attinenza con fattispecie concrete, e non formulati quesiti meramente accademici.

Nella fattispecie assai scarsi sono stati i riferimenti al rapporto di mutuo dedotto in giudizio, avendo l'attore richiamato *per relationem* una perizia contabile, peraltro redatta da un ingegnere (con evidenti dubbi circa la preparazione dello stesso in tema di diritto bancario), nel malcelato tentativo di introdurre una serialità di procedimenti, basati su distorte interpretazioni dei principi giurisprudenziali in materia di usura, argomento quest'ultimo che invece va affrontato con rigore e serietà, avuto riguardo alla attuale congiuntura economica.

Va per completezza evidenziato che, fermo il divieto di cumulo tra i. corrispettivi e i. moratori, con riferimento al tasso di interesse corrispettivo relativo alla fase fisiologica del rapporto contrattuale, ossia quello indicato in contratto nella misura del 5,288%, non è stato superato il tasso soglia, tasso soglia che secondo le rilevazioni del Ministero del Tesoro per i mutui a tasso variabile conclusi nell'ultimo trimestre 2011 è pari all'8,125%; in riferimento agli interessi moratori, i quali pure debbono essere scrutinati ai fini della valutazione della usurarietà, non è dato conoscere se gli stessi siano stati applicati in costanza di rapporto quale conseguenza del ritardato adempimento del mutuatario.

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Amelia Pellettieri, n. 2555 del 3 dicembre 2018*

Si ritiene equo condannare l'attore al pagamento in favore della Banca del doppio dell'importo liquidato a titolo di spese processuali ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7254,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
- c) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 14.508,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

Così deciso in Velletri il 29 novembre 2018

Dott.ssa Amelia Pellettieri

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS